



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA - AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 31  
MARZO 2023, N. 36 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA  
RISTRUTTURAZIONE E ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO UFFICI DELL'IMMOBILE  
DEMANIALE RCD0026 "EX CASERMA DUCA D'AOSTA" SITO NELLA CITTÀ  
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA ALLA VIA REGGIO CAMPI PER DESTINARLO  
A NUOVO POLO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**FAQ**

**CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, COMUNICA A TUTTI I CONCORRENTI, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.**

**Quesito**

In relazione al punto 9.1. b del Disciplinare nel quale si prevede che *"L'operatore economico deve possedere l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Categoria 2 bis Ex D.Lgs. 152/2006"*; si chiede conferma che il requisito possa essere soddisfatto con il c.d. subappalto necessario o qualificante.

**Risposta**

Si conferma che il requisito possa essere soddisfatto con il c.d. subappalto necessario o qualificante. Nel Disciplinare di gara, al paragrafo 14, si precisa che il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice degli Appalti, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice medesimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

**Quesito**

In relazione al requisito previsto al punto 9.1 lett. e del Disciplinare di gara, premesso che il Direttore tecnico dello scrivente operatore economico è un geometra che svolge la predetta funzione in modo continuativo ed esclusivo dal 26/04/1990, e che lo stesso riveste anche la qualità di socio e di procuratore speciale, si chiede se tali circostanze, di per sé conformi alla normativa del Codice degli appalti, siano idonee a soddisfare il requisito richiesto al citato articolo.

Sede: Via Gioacchino Da Fiore,34 – 88100 Catanzaro – Tel.0961/778911 – Faxmail 0650516080

Ufficio di Reggio Calabria:Via Dei Bianchi,2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911

e-mail: [dre.Calabria@agenziademanio.it](mailto:dre.Calabria@agenziademanio.it)

Posta Elettronica Certificata: [dre\\_Calabria@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Calabria@pce.agenziademanio.it)

### **Risposta**

Con comunicato del Presidente ANAC del 31 gennaio 2024: *“Indicazioni interpretative in materia di dimostrazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione all’esito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023. Consorzi stabili e requisiti del direttore tecnico”,* si è precisato che [... *“Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 prevedevano una deroga in materia di dimostrazione dei requisiti professionali in favore dei direttori tecnici che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 34/2000, ricoprivano l’incarico per imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni. In particolare, era consentito a tali soggetti di mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei requisiti di idoneità professionale più stringenti introdotti dagli stessi Regolamenti.*

*L’articolo articolo 84, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto in sede di correttivo, aveva riproposto la medesima deroga, confermando la permanenza del previgente regime.*

*Il decreto legislativo n. 36/2023 non prevede alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale.*

*Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria”.*

La risposta, dunque, è negativa.

Si evidenzia, ancora, che per la predetta direzione tecnica è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dal codice.

### **Quesito**

In riferimento all’**offerta tecnica**, si richiede di sapere se l’orientamento delle facciate possa essere a discrezione del concorrente, ovvero se sia possibile scegliere tra un orientamento orizzontale o verticale.

### **Risposta**

L’orientamento delle facciate delle relazioni relative all’offerta tecnica può essere scelto discrezionalmente dal concorrente.

### **Quesito**

In riferimento al **CRITERIO A - Professionalità ed esperienza del concorrente**, si richiede di sapere se possano essere considerati esclusivamente i lavori conclusi.

### **Risposta**

In merito al CRITERIO A Professionalità ed esperienza del concorrente, il Disciplinare di gara, al paf. 21.1 a), statuisce che [*“... con tale criterio la S.A. intende valutare l’esperienza maturata da parte del concorrente nell’esecuzione di lavori che abbiano caratteristiche simili a quello oggetto della presente procedura, e che siano stati eseguiti e conclusi su immobili di interesse storico artistico.*

*Il concorrente descriverà un massimo di due interventi eseguiti e terminati su immobili simili a quello oggetto dell’appalto ritenuti dallo stesso significativi per dimostrare la professionalità e l’esperienza dell’impresa, e quindi la capacità, in merito al presente criterio.”]*

Per tali motivi, la S.A. considererà solo i lavori conclusi.

### **Quesito**

In riferimento al **CRITERIO B - Cantierizzazione dei lavori**, si richiede:

- di chiarire se la dichiarazione del professionista rientri nel limite delle 20 pagine indicate nel disciplinare;
- se il professionista debba necessariamente essere un Ingegnere o Architetto e se debba essere abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08 per il coordinamento della sicurezza.

### **Risposta**

- In merito al CRITERIO B CANTIERIZZAZIONE DEI LAVORI, il Disciplinare di gara, al par. 21.2, prevede che: [... *“la proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere corredata da una DICHIARAZIONE recante l’indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la stessa, con l’indicazione degli estremi dell’abilitazione conseguita.”*]. Per tali motivi, tale dichiarazione non rientra nel limite delle 20 facciate.
- Ancora, la proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve essere redatta e sottoscritta, oltre che dal Legale Rappresentante dell’Impresa (ovvero dal legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie non costituito), anche da un professionista abilitato ai sensi di legge al coordinamento della sicurezza secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma non necessariamente un Ingegnere o Architetto.

### **Quesito**

In riferimento al **CRITERIO D - Criteri ambientali minimi**, si richiede:

- di sapere se quanto indicato nel disciplinare a pagina 43 (*“... Alla predetta relazione tecnica dovranno essere allegati tutti i documenti [relazioni, attestazioni, rapporti, certificazioni, schede tecniche, ecc.] previsti per la “verifica” dal Capitolo 3 dell’Allegato Edilizia al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 dell’8 agosto 2022...”*) rientri nel limite delle 20 pagine indicate;
- se tali documenti siano obbligatori;
- quale sia il titolo professionale e/o le certificazioni richieste (ad esempio, EGE, LEED, ecc.) per il professionista firmatario della dichiarazione.

### **Risposta**

- In merito al CRITERIO D Criteri ambientali minimi, il Disciplinare di gara, al par. 21.4, dispone che: [... *“Nei limiti di formato e quantità sopra indicati la relazione tecnica potrà contenere planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e schede tecniche di prodotto utili ad illustrare il contenuto della relazione tecnica. **Inoltre, alla predetta relazione tecnica dovranno essere allegati tutti i documenti (Relazioni, attestazioni, rapporti, certificazioni, schede tecniche, ecc.) previsti per la “verifica” dal Capitolo 3 dell’Allegato Edilizia al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022.*** Tali allegati esulano dal limite delle 20 pagine previste dalla relazione tecnica.
- Si precisa che tali documenti sono obbligatori.
- Il par. 21.4 d), afferma che la proposta di miglioramento in riferimento ai C.A.M. deve essere corredata da una DICHIARAZIONE recante l’indicazione e le generalità dei professionisti incaricati di redigere e sottoscrivere la stessa, con l’indicazione degli estremi dell’abilitazione necessarie conseguite.

Per “professionista incaricato”, si intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (Leed, Well, Breeam, Etc).

### **Quesito**

In riferimento al **CRITERIO E - Assistenza tecnica e manutenzione successiva**, si richiede di chiarire quale sia il titolo professionale e/o le abilitazioni richieste per il professionista firmatario della dichiarazione.

### **Risposta**

Il par. 21.5 e), statuisce che: [*“... La proposta di miglioramento in riferimento all’assistenza tecnica e manutenzione successiva all’esecuzione dei lavori, deve essere corredata da una DICHIARAZIONE recante l’indicazione e le generalità dei professionisti incaricati di redigere e sottoscrivere la stessa, con l’indicazione degli estremi dell’abilitazione necessarie conseguite”*]. La stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative. Nel caso di RT costituendo le relazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative;

Nel caso di RT costituiti le relazioni potranno essere sottoscritte anche dal solo legale rappresentante della mandataria e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative. I titoli e le abilitazioni saranno quelle necessarie ed abilitanti alla progettazione delle proposte migliorative offerte secondo le vigenti norme di legge e le specifiche indicate nella documentazione di gara.

### **Quesito**

In riferimento al **CRITERIO F - Gestione informativa dei lavori**, si richiede di sapere se, per la redazione del documento e dell’OGI, sia possibile indicare un gruppo di professionisti BIM certificati (manager, CDE, coordinator, specialist).

### **Risposta**

L’indicazione di un gruppo di professionisti nella redazione della relazione tecnica prevista dal par. 21.6 del Disciplinare di gara, è discrezionale da parte del concorrente. Relativamente all’OGI, nella stessa, al par. 5.1.1. “Struttura operativa”, viene chiesto espressamente di esplicitare l’organizzazione del gruppo di lavoro responsabile della gestione informativa del servizio.

### **Quesito**

In riferimento al **CRITERIO G - Strumenti comunicativi dei lavori**, si richiede di sapere quale sia il titolo professionale e/o le abilitazioni richieste per il professionista firmatario della dichiarazione.

### **Risposta**

Con riferimento al par. 21.7. CRITERIO G STRUMENTI COMUNICATIVI DEI LAVORI, la relazione e la dichiarazione relativa dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante

dell'impresa singola e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative. Nel caso di RT costituendi, dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative;

Nel caso di RT costituiti, potranno essere sottoscritte anche dal solo legale rappresentante della mandataria e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative. I titoli e le abilitazioni saranno quelle necessarie ed abilitanti alla progettazione delle proposte migliorative offerte secondo le vigenti norme di legge e le specifiche indicate nella documentazione di gara.

### **Quesito**

In riferimento al **CRITERIO H - Indicatori di sostenibilità (KPI/ESG)**, si richiede:

- di sapere se debbano essere allegati le schede tecniche, analogamente a quanto richiesto per il Criterio D;
- quale sia il titolo professionale e/o le abilitazioni richieste per il professionista firmatario della dichiarazione.

### **Risposta**

- Con riferimento al par. 21.8 CRITERIO H Indicatori di sostenibilità KPI/ESG, il Disciplinare di gara prevede che: *[...] nei limiti di formato e quantità sopra indicati la relazione tecnica potrà contenere planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle utili ad illustrare le soluzioni proposte*”].
- Le relazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa singola e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative. Nel caso di RT costituendi le relazioni dovranno essere firmate digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative. Nel caso di RT costituiti le relazioni potranno essere firmate digitalmente anche dal solo legale rappresentante della mandataria e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative;

I titoli e le abilitazioni saranno quelle necessarie ed abilitanti alla progettazione delle proposte migliorative offerte secondo le vigenti norme di legge e le specifiche indicate nella documentazione di gara.

### **Quesito**

In riferimento a tutte le dichiarazioni da allegare ai vari criteri, si richiede di chiarire se i professionisti debbano necessariamente essere parte dell'organico del concorrente o se possano essere consulenti esterni.

### **Risposta**

I professionisti firmatari delle relazioni e dichiarazioni previste dal Disciplinare di gara con riferimento all'Offerta Tecnica e ai criteri di cui ai par. 21.1.a-b-c-d-e-f-g-h, possono fare parte della compagine aziendale del concorrente, ma anche essere consulenti esterni.

### **Quesito**

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche professionali richiesti all'art. 9.1 lettere c e d del disciplinare che per comodità si trascrivono integralmente: "c) *L'operatore economico deve possedere l'iscrizione al **Registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas, ex DPR n. 146 del 16/11/2018;* d) *L'operatore economico deve possedere l'**abilitazione di cui all'art. 3 del D.M. 37/2008** per lo svolgimento dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti tecnologici di cui al DM 37/2008 art. 1 c. 2.*", si formulano i seguenti quesiti:

- 1) se in caso di partecipazione con RTI costituendo i predetti requisiti possano essere posseduti solo da un componente del raggruppamento?
- 2) se i requisiti di cui alle lettere c e d art. 9.1. possono essere soddisfatti mediante subappalto delle lavorazioni che necessitano dei richiesti requisiti ad imprese dotate delle relative iscrizioni ed abilitazioni?

### **Risposta**

1) Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche professionali richiesti dal Disciplinare di gara all'art. 9.1 lett. c e d, gli stessi possono essere posseduti anche da un solo membro del RTI, in caso di partecipazione in questa forma.

2) Il requisito di cui all'art. 9.1 lett. c del Disciplinare di gara può essere oggetto di subappalto. Il requisito di cui all'art. 9.1 lett. d del Disciplinare di gara può essere oggetto di subappalto.

### **Quesito**

Volendo partecipare in R.T.I. con un Consorzio Stabile alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:

In riferimento al punto 9.1 lett. b) del disciplinare di gara l'iscrizione all'**Albo Gestori Ambientali** nella Categoria 2 bis è posseduto dalle imprese consorziate designate quali esecutrici e non dal Consorzio; è sufficiente per la partecipazione?

In riferimento al punto 9.1 lett. c) del disciplinare di gara l'iscrizione al **Registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese certificate per l'attività di manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati non è posseduto dal R.T.I.; può essere questa lavorazione subappaltata ad impresa qualificata e quindi partecipare alla procedura dichiarando tale subappalto?

In riferimento al punto 9.1 lett. d) del disciplinare di possedere l'**abilitazione di cui all'art. 3 del D.M. 37/2008** è posseduto dalle imprese consorziate designate quali esecutrici e non dal Consorzio; è sufficiente per la partecipazione?

Con specifico riferimento alle lavorazioni della categoria OG2 le consorziate esecutrici sono in possesso in proprio della qualificazione nella categoria OG2 per un totale di € 2.533.000; volendo partecipare il Consorzio Stabile in RTI possono le consorziate esecutrici comunque concorrere per la classifica posseduta dal Consorzio di € 3.500.000?

### **Risposta**

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche professionali richiesti dal Disciplinare di gara all'art. 9.1 lett. b, c e d, si precisa che gli stessi, in caso di partecipazione in RTI con un Consorzio Stabile, possono essere posseduti dalle imprese consorziate designate quali esecutrici e non dal Consorzio.

Con riferimento all'ultimo quesito, preliminarmente, si rappresenta che il Disciplinare di gara, al par. 9.2 "Requisiti di capacità economica finanziaria", definisce le categorie dei lavori e gli importi:

- Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria, "OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" € **11.581.248,80** Classifica VII % sul totale 77,08;
- Categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria e superspecialistica "OG11 Impianti tecnologici" € **3.444.145,16** Classifica IV-BIS % sul totale 22,92.

Pertanto, gli importi indicati nel quesito avanzato sono errati, e si riferiscono alla categoria OG11.

Inoltre, il Disciplinare di gara, al par. 9.2 alla lett. g), chiarisce gli importi e le attestazioni che il concorrente deve possedere: [...*"L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria generale e in tutte le categorie specializzate di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, ovvero:*

- *Categoria prevalente OG2 Classifica VII o superiore;*
- *Categoria scorporabile OG11 Classifica IV BIS o superiore...*"].

Il par. 12.2 del Disciplinare di gara, "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale", precisa che:

- *[...] Con riferimento al requisito di cui al par. 9.2, lett. g), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;*
- *con riferimento ai requisiti di cui al par. 9.1, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) soddisfano in proprio i requisiti sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate e del consorzio;*

*Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.*

Con specifico riferimento all'intervento in oggetto e alle lavorazioni delle previste categorie OG2 e OG11, per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs 36/2023, qualora gli stessi intendano indicare per l'esecuzione delle stesse una propria consorziata, questa dovrà possedere in proprio la qualificazione relativamente alle predette categorie, a pena di esclusione del Consorzio.

Pertanto, si risponde negativamente in merito al quesito formulato.

### **Quesito**

È previsto il cumulo alla rinfusa per i consorzi?

### **Risposta**

Non è previsto. In effetti, come statuito dalla recente giurisprudenza (v. sentenza TAR Toscana del 4 giugno 2024, n. 682), [... *la particolare specificità del settore dei beni*

*culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, impone “con una compressione del principio di concorrenzialità allorché la stessa sia sorretta da “giustificati motivi” – e in aderenza a quanto operativamente previsto dall’articolo 9, co. 4, dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l’appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione “in proprio” e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa. Pertanto, l’operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento”.*

Ancora, la giurisprudenza ha sostenuto (TAR Piemonte, sentenza n. 965/2023), la necessità di una [... *“specifica qualificazione del consorzio esecutore per gli impianti da eseguire nel contesto sottoposto a tutela. Infatti, deve porsi l’accento sulla natura del bene, quale “contenitore” storico, artistico o architettonico, nel quale le diverse opere devono armonicamente inserirsi. Tale approccio, secondo la giurisprudenza, considera le interferenze funzionali tra le opere (nel caso specifico OG2 e OG11), che devono integrarsi armoniosamente nel medesimo ambito e i fattori estetici e valoriali del bene, imponendo qualificazioni adeguate non solo tecniche, ma anche organizzative ed economiche. Ciò nel presupposto che valorizzare solo il contenuto sostanziale delle opere a scapito del contesto nel quale devono esplicarsi non è ragionevole”]*

Pertanto, l’articolo 9, co. 4, dell’Allegato II.18 del Codice, ribadisce quanto già previsto all’articolo 146 del D.Lgs. 50/2016, specificando che gli interventi sui beni culturali possono essere utilizzati per la qualificazione solo dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Salvatore Concettino